

NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1 - Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili

I servizi pubblici erogati dall'Azienda da considerarsi essenziali, ai sensi dell'art.1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146, sono i seguenti:

A) Assistenza Sanitaria

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso, medico e chirurgo;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanza;
- servizio trasporto infermi.

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani, ed handicappati, anche domiciliare in casa protetta;
- nido e assistenza neonatale;
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso e servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'Azienda, assicurino la comunicazione all'interno ed esterno dello stesso;

- servizi di cucina: preparazione delle diete speciali, preparazione con menù unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della Direzione Sanitaria nei cinque giorni che precedono la consultazione elettorale europee, nazionali e territoriali nonché quelle referendarie.

B) Igiene e sanità pubblica:

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse alla emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali imminenti e vigilanza, nei casi d'urgenza, sugli alimenti e sulle bevande.

C) Protezione civile:

- attività previste nei piani di protezione civile;
- attività comunque richieste nei casi di emergenza dalle autorità preposte alla protezione civile.

D) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici:

- attività connesse alle funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici, ecc...) necessari per l'espletamento delle prestazioni suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

E) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento:

- amministrazione del personale limitatamente all'erogazione degli emolumenti retributivi ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali durante le scadenze di legge.

2 - Contingenti di personale

Le professionalità e le qualifiche nonché i contingenti di personale, suddivisi per qualifiche e professionalità, cui spetta assicurare ai sensi delle norme di garanzia, le prestazioni indispensabili erogate dall'Azienda ospedaliera Sant'Anna, sono individuate negli elenchi allegati.

3 - Norme di garanzia

In considerazione della natura dei servizi resi dalle strutture sanitarie, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare nel caso di sciopero:

- a) la durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi tipo di vertenza, una intera giornata (24 ore);
- b) l'intervallo minimo fra una azione di sciopero e l'altra di ciascuna organizzazione sindacale dovrà essere almeno di 12 giorni;
- c) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non potranno superare le 48 ore consecutive;

- d) eventuali scioperi riguardanti singole professionalità e/o unità organizzative non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;
 - e) non saranno effettuate azioni di sciopero;
 - 1) nel mese di agosto;
 - 2) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - 3) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;
 - f) gli scioperi dichiarati in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimento di particolare gravità o di calamità naturali.
- Nell'ambito dei servizi pubblici di cui ai punti precedenti, nei casi di esercizio dei diritti sindacali e del diritto di sciopero, è garantita la continuità delle prestazioni indispensabili.

4 - Procedure

Il rispetto della sostanza dell'accordo è reso possibile dalla definizione di procedure omogenee che consentano l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire sia l'individuazione del personale esonerato dallo sciopero che la concreta possibilità per quest'ultimo, di essere sostituito da coloro che spontaneamente hanno deciso di non aderire allo stesso.

Tale necessità è resa più stringente dalla brevità dei termini all'interno dei quali operare.


A tale scopo è quindi opportuno precisare quanto segue:

- a) le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i Servizi Pubblici essenziali individuati con il presente accordo, sono tenute a darne comunicazione all'azienda con preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando la durata dell'astensione dal lavoro, modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro.
In caso di revoca di sciopero indetto in precedenza, le stesse devono darne tempestiva comunicazione all'amministrazione.
La revoca spontanea dello sciopero proclamato, dopo che è stata data informazione all'utenza, costituisce forma sleale di azione sindacale, ai sensi della legge 11 aprile 2000, n. 83.
- b) Le direzioni dei servizi predispongono e comunicano, almeno 5 giorni prima dello sciopero l'elenco nominativo dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo stesso, sulla scorta dei nominativi del personale previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi eventuali riduzioni con il criterio della rotazione.
- c) La comunicazione agli interessati dell'esonerazione dallo sciopero viene effettuata mediante comunicazione scritta individuale, acquisendo dagli stessi firma per ricevuta.
- d) La richiesta di sostituzione, all'interno dei contingenti di personale esonerato dallo sciopero, va presentata entro 24 ore dalla comunicazione.
- e) Il personale che non intende aderire allo sciopero può essere posto in sostituzione del personale individuato negli elenchi che ne ha fatto richiesta nei limiti dei contingenti fissati. Il restante personale è posto a disposizione delle direzioni dei servizi di appartenenza di qualsiasi necessità ivi compresa la sostituzione seduta stante del personale esonerato che vuole esercitare il diritto allo sciopero, fermo restando il divieto di utilizzare detto personale in servizi diversi da quello di appartenenza, qualora questi siano ricompresi fra quelli non ritenuti essenziali dal presente accordo.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12.6.1990, n. 146 e di quelle contenute nell'accordo nazionale di lavoro e nel presente accordo si applicano gli articoli 4 e 9 della predetta legge n. 146, così come modificato ed integrato dalla legge n. 83/2000.

Le parti danno infine atto che il contenuto del presente accordo potrà essere suscettibile di variazione se ed in quanto venisse operata nell'ambito dell'Azienda una parziale o totale riorganizzazione dei servizi, reparti uffici da operarsi nell'ottica di una migliore realizzazione delle risorse materiali ed umane a disposizione dell'Azienda. Nel primo mese di contrattazione integrativa e durante la concertazione o consultazione, le parti non assumono iniziative conflittuali unilaterali. Il presente accordo annulla tutti i precedenti regolamenti in materia.

5 - Procedure di conciliazione

Le parti si impegnano ad esprimere in via preventiva un tentativo di conciliazione degli eventuali conflitti nei modi e nei limiti definiti dalla Legge 11 aprile 2000 n. 83 e dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro.



PRESIDIO OSPEDALIERO S. ANNA			
REPARTI	MATTINA	POMERIGGIO	NOTTE
Direzione Sanitaria	1+1 amm.vo	1	0
Anatomia Patologica	1 biologo+1 medico	1 biologo+1 medico	0
Anestesia e rianimazione	5	5	3
118	5	5	4+(1 ultima decade fine mese)
Cardiologia	4	2+1 reperibile	1+2 reperibili
Centro trasfusionale	1 biologo+1 medico	1 medico o biologo	0
Chirurgia A	2	2	1
Chirurgia B	2	2	1
Chirurgia Maxillo facciale	2	1	0
Chirurgia Plastica	1	0	0
Dermatologia	2	1	0
Farmacia	1	1	0
Geriatria	1	1	1
Laboratorio	2	1	0
Malattie Infettive	3	1	1
Medicina A	3	1	1
Medicina B	3	1	1
Nefrologia	2	2	1+1 reperibile urg. Dialitiche
Neurologia	2	2	0
Oculistica	2	1	0
Oncologia	1	1	0
Ortopedia A	2	1	1
Ortopedia B	2	1	1
Ostetricia ginecologia	3	2	1
Otorinolaringoiatria	2+1	1	0
Pediatria	2+1 p.s.pediatrico	1	1
Pneumologia	2	1	1
Pronto soccorso	3	2	1
Psichiatria	1	1	1
R.R. Funzionale	1	1	0
Radiologia	3	3	0
Radioterapia Med. Nucl.	2	2	0
Terapia int. Neonatale	3	1	1
Urologia	3	1	0





PRESIDIO OSPEDALIERO CANTU'-MARIANO COMENSE			
	MATTINA	POMERIGGIO	NOTTE
Reparti			
Ospedale di Cantù			
Anestesia e Rianimazione	1+1PD	1+1PD	1+1PD
Chirurgia	2	1+1PD	2PD
Direzione Sanitaria	1	1	
Farmacia	1	1	
Laboratorio *	1	1	1PD
Medicina	2	1	1
Ortopedia	2	1+1PD	2PD
Ostetricia e Ginecologia	2	1+1PD	1+1PD
Otorinolaringoiatria	1	1PD dalle ore 15.30**	1PD**
Pediatria	1	1	1
Pronto Soccorso	1	1	1
Psichiatria	1	1	1PD
Radiologia	1	1	1PD
Radiologia TAC	1PD	1PD	1PD
Ospedale di Mariano			
Anestesia e Rianimazione	1+1PD	1+1PD	1+1PD
Chirurgia	2	1+1PD	1+1PD
Laboratorio *	1	1	1PD
Medicina	2	1	1
Ostetricia e Ginecologia	1+1PD	1+1PD	1PD
Otorinolaringoiatria	1	1PD dalle ore 15.30**	1PD**
Pronto Soccorso	1	1	1
Radiologia	1	1 fino alle ore 15.00	1PD
* n. 1 Dirigente Medico o Dirigente Biologo			
** La pronta disponibilità viene effettuata a copertura dei Presidi di Cantù e di Mariano Comense			

Handwritten signature and initials, likely of the responsible official, located below the table.

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO			
AREE/U.O.	MATTINA	POMERIGGIO	GIORNATA
Area gest. Affari legali e g.			0
U.O. Program. e controllo			1
Area gest. risorse tec. Log.			1
Area gest. risorse umane			1 dal 10 al 22 del mese per garantire l'erogazione degli emolumenti stipendiali
Area gest. approvvig.			1
Area Comunicazione e mark.			0
U.O. Prevenzione e protezione			0
Area gest. risorse econ. Fin.			0

18

ASW /
p. g.